

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Parere

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta;

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 4 novembre 2008;

VISTA la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Il "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 10 giugno 2008.

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento all'art. 11, comma 4, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 241 del 1990, l'accesso ai documenti contenenti dati "idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e allorquando l'interesse che si intende tutelare con la richiesta di accesso sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile.

Si chiede, infine, di specificare meglio le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 12.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Azienda USL ROMA
Ufficio Legale

OGGETTO: Richiesta di accesso a prescrizioni di analisi mediche da parte del medico che le ha prescritte.

L'avv., in qualità di difensore del dott. nel procedimento promosso dagli eredi del sig. per asserita responsabilità professionale di detto professionista e della USL ROMA, ha presentato domanda d'accesso alla USL chiedendo il rilascio di copia conforme di determinate prescrizioni e ricette rilasciate nel giugno-luglio 2005 in favore del *de cuius*.

La USL ha chiesto il parere di questa Commissione sull'opportunità di accogliere tale richiesta.

Al riguardo, premesso che la domanda d'accesso va definita secondo criteri di legittimità e non di opportunità, la Commissione osserva che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". E poiché la domanda d'accesso è stata proposta a fini di tutela giurisdizionale si esprime l'avviso che la USL sia tenuta ad accoglierla.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Azienda USL ROMA
Ufficio Legale

OGGETTO: Richiesta del medico curante di accedere ad informazioni anagrafiche relative a propri pazienti.

La dott.ssa, imputata in un procedimento penale relativo a casi clinici dalla stessa chiusi il 27 ottobre 2005, ha chiesto alla USL ROMA di fornirle varie informazioni relative a tali casi.

La USL ha chiesto il parere di questa Commissione sull'opportunità di accogliere tale richiesta.

Al riguardo la Commissione, premesso che la domanda d'accesso va definita secondo criteri di legittimità e non di opportunità, osserva che la professionista non indica alcuno specifico documento amministrativo, e si limita a chiedere una serie di informazioni. Ciò stante, poiché l'art. 22, comma 4, della legge 8 agosto 1990 n. 241 stabilisce che "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo", e che il regolamento di esecuzione della legge, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, stabilisce, all'art. 2, comma 2, che "la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso", non può che concludersi che l'Amministrazione non sia tenuta ad accogliere la domanda della professionista. Ciò ovviamente non esclude né che la professionista reiteri la domanda, precisando quali siano i documenti ai quali chiede di accedere, né che l'Amministrazione, attese le esigenze di tutela giurisdizionale addotte dalla professionista e l'evidente opportunità di comportamenti collaborativi tra la pubblica amministrazione e il rispettivo personale, possa ugualmente determinarsi ad elaborare i dati in suo possesso al fine di fornire all'interessata i dati a lei necessari.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

ENPA
Via Gorizia 32/B
58100 GROSSETO

OGGETTO: Accesso ai dati anagrafici dei proprietari di cani tatuati o microchippati: quesito.

L'ENPA di Grosseto ha fatto presente a questa Commissione di avere sovente la necessità di chiedere a pubbliche amministrazioni (per lo più alle ASL) i dati anagrafici dei proprietari di cani tatuati o microchippati che si smarriscono, per assicurare il sollecito ricongiungimento dell'animale con il suo proprietario, e di sentirsi spesso negare tali dati per la considerazione che si tratterebbe di dati sensibili.

L'ENPA chiede quindi se, ad avviso di questa Commissione, il suddetto diniego sia giustificato.

Osserva la Commissione che, a parte la considerazione che la proprietà di cani non può ritenersi un dato sensibile, nel caso prospettato non possono ritenersi sussistere profili di riservatezza giuridicamente apprezzabili. Va infatti tenuto presente che la legge 20 luglio 2004 n. 189 ha introdotto nel testo del codice penale il Titolo IX bis, destinato specificamente alla repressione dei “delitti contro il sentimento per gli animali”, ed ha previsto lo specifico reato di “abbandono degli animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività” (attuale art. 727), reato che può comportare l'arresto sino ad un anno. Tale legge ha quindi chiaramente espresso la volontà dell'ordinamento di contrastare quelle situazioni che, ostacolando il ricongiungimento tra l'animale domestico smarrito ed il rispettivo proprietario, ledano il sentimento per gli animali, compromettendo la loro sopravvivenza, e diano oltre tutto luogo a pericoli per la pubblica incolumità. In base a questo orientamento normativo, nel caso di smarrimento accidentale di cani l'interesse prioritario del proprietario deve essere ritenuto quello di ritrovarli al più presto. Nel caso invece di un loro volontario abbandono si realizza un comportamento che integra gli estremi del reato di cui all'art. 727 del codice penale, e che quindi non può giustificare alcuna pretesa di riservatezza.

Si ritiene pertanto che le pubbliche amministrazioni siano tenute a consentire l'accesso ai documenti amministrativi indicati dall'ENPA.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Comune di San Giustino
Piazza Municipio, 17
06016 SAN GIUSTINO (PG)

OGGETTO: Regolamento per l'accesso.

Con riferimento alla nota n. 13984 del 19 agosto scorso, con cui è stato chiesto il parere di questa Commissione sul progetto di regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi predisposto da codesto Comune, si formulano le seguenti osservazioni.

In via preliminare si osserva che nel testo del progetto sono inserite sia disposizioni meramente ripetitive di quelle della legge n. 241/90 e del d.P.R. n. 184/2006 sia disposizioni integrative elaborate dal Comune; ciò in assenza di alcuna indicazione che consenta di distinguere le une dalle altre. Tale situazione è suscettibile di generare confusione, dal momento che rende disagevole stabilire se si tratti di disposizioni statali, che il Comune non può modificare, ovvero di disposizioni comunali, che il Comune può liberamente modificare, nei limiti consentiti dalle disposizioni statali. Considerato peraltro le finalità eminentemente pratiche del regolamento comunale, che è preordinato essenzialmente a fornire a tutti gli interessati una guida unitaria e facilmente consultabile, ritiene la Commissione che il sistema seguito dal Comune possa essere ritenuto condivisibile, a condizione che venga premesso un chiarimento che – in via esemplificativa – potrebbe essere formulato nei seguenti termini: “Per comodità di consultazione da parte dei cittadini il presente regolamento sull'accesso riporta, in un unico testo organico, sia le disposizioni generali in materia di cui alla legge 9 agosto 1990 n. 241 ed al relativo regolamento approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, e successive modificazioni, sia le disposizioni particolari di carattere integrativo introdotte dal Comune. Resta ovviamente ferma la diversa natura delle suddette disposizioni, e la necessità di fare riferimento alle norme statali per quanto non previsto nel presente regolamento”.

Passando alle singole disposizioni si formulano le seguenti osservazioni.

All'art. 1 va eliminato il comma 5, dal momento che ai consiglieri comunali non si applica la normativa generale sull'accesso prevista dalla legge n. 241/90 ma la normativa speciale prevista dall'art. 43, comma 2, del testo unico degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

All'art. 2 il comma 1 va soppresso, perché ai cittadini comunali non si applica la disciplina generale della legge 241/90 ma la disciplina particolare dell'art. 10 del citato T.U. n. 267/2000.

All'art. 6, comma 2, la locuzione “responsabile di servizio” va sostituita con “responsabile del servizio”.

All'art. 7, comma 2, alle lettere a) e b) va aggiunto “per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano”. La successiva lettera e) va espunta, perché non può escludersi ai diretti interessati l'accesso alle valutazioni che li riguardano. Alla lettera i) va precisato che gli unici pareri legali o consulenze sottratti all'accesso sono quelli relativi a procedimenti giurisdizionali in corso o potenziali.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

All'art. 9, punto d), va tenuto presente che il documento va rilasciato in carta libera, salva diversa richiesta dell'interessato.

All'art. 13 va tenuto presente che l'avvenuta pubblicazione del documento richiesto non esclude che l'interessato possa ottenerne copia dal Comune.

All'art. 14, comma 5, la locuzione "Decorsi trenta giorni" va sostituita con "Decorsi inutilmente trenta giorni".

Nel testo dell'art. 21 va precisato che per "amministratori" si intendono i componenti degli organi rappresentativi del Comune.

La Commissione resta quindi in attesa di un nuovo testo, modificato nei sensi suindicati.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Federazione Nazionale
Collegi IP.AS.VI.
Via Agostino Depretis, 70
00184 ROMA

OGGETTO: Regolamento in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Con riferimento alla nota del 27 giugno scorso, con cui è stato chiesto il parere di questa Commissione sul progetto di regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi predisposto da codesta Federazione, si formulano le seguenti osservazioni.

Il Regolamento in oggetto non contiene norme in contrasto o incompatibili con la disciplina generale in materia di accesso di cui alla l. n. 241/90 e ss. m.i. (l. n. 15/2005 e n. 80/2005) e al d.P.R. n. 184/2006, ad eccezione delle ipotesi di esclusione dall'esercizio del diritto di accesso contemplate dall'art. 17, lett. a e b) e di quella relativa alle ipotesi di differimento (art. 17, par. 4, lett. a) relativamente all'espressione "con l'eccezione dei documenti protetti dal diritto di autore e della proprietà intellettuale relativi anche ad opere dell'ingegno e idee originali" (che verrebbero conseguentemente incluse nei casi di esclusione dall'accesso).

Le ipotesi sopraspecificate, peraltro, potrebbero essere conservate nel testo inserendo opportunamente all'art. 17 un ulteriore paragrafo nel quale prevedere la disposizione di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, e cioè "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici...".

All'art. 13, par. 2, secondo rigo, dopo la parola "la Federazione..." è infine opportuno inserire il riferimento temporale (10 gg. ex art. 6, comma 5, d.P.R. 184/2006) entro il quale invitare il richiedente a riformulare o integrare la richiesta di accesso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale dell'Emilia Romagna
Settore Gestione Risorse
c.a. Capo Settore
Dott.ssa
Via Marco Polo, 60
40131 BOLOGNA

OGGETTO: Parere in merito alla qualificazione del fascicolo personale del dipendente quale “documento amministrativo” ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90.

L’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, con nota del 30 ottobre 2008, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione in merito “alla prospettabilità della natura giuridica di “documento amministrativo” in capo al fascicolo del personale del dipendente”.

Tale richiesta è scaturita a seguito della decisione della Commissione dello scorso 7 ottobre 2008 sul ricorso presentato dal signor contro il diniego espresso dalla stessa Agenzia alla sua istanza di accesso al proprio fascicolo personale.

L’Agenzia, infatti, ha espressamente negato il richiesto accesso, non contenendo la relativa istanza l’indicazione specifica dei documenti ai quali si voleva accedere e l’interesse connesso all’esercizio del diritto. Ad oggi, quindi, l’amministrazione ha ribadito la posizione espressa in merito al diniego espresso, rilevando dei dubbi circa la natura giuridica del fascicolo personale.

La Commissione in merito alla suddetta richiesta di parere osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che è evidente l’interesse del ricorrente a conoscere tutti i documenti che sono contenuti nel proprio fascicolo personale, se non altro in considerazione del principio costituzionalmente garantito di tutela dei diritti della personalità: la giurisprudenza amministrativa, peraltro, individua un interesse *in re ipsa* ad esaminare il proprio fascicolo personale “per il solo fatto della presenza del documento nel fascicolo” (Cons. St. cit., IV, 688/95).

La medesima giurisprudenza (Cons. St., IV, 9.8.1995 n. 688) estende, peraltro, ai massimo la possibilità per i dipendenti pubblici di accedere ai documenti comunque connessi al proprio stato di servizio ed è costante nel dare all’art. 29 del d.P.R. 3.5.1957 n. 686 - che indica di quali documenti si compone il fascicolo personale di ciascun impiegato - la più ampia interpretazione, per cui: “gli atti inseriti nel fascicolo personale di cui l’impiegato può prendere visione e chiedere copia ai sensi dell’art. 29, 1° comma, d.P.R. non possono non essere anche tutti quelli che, legittimamente o no, siano stati inclusi nel fascicolo personale (...) dato che, per il solo fatto della loro presenza nel fascicolo, essi hanno avuto potenziale capacità di incidere sulla carriera dell’interessato (...)”.

Nel caso di specie, quindi, l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di accesso in quanto, a suo giudizio, non sarebbero stati indicati gli elementi idonei a consentire l’individuazione dei documenti richiesti in visione.

In proposito, si deve infatti rilevare che i documenti inseriti nel fascicolo sono perfettamente individuabili, proprio in quanto contenuti nel fascicolo personale, che costituisce una unità fisica e giuridica ben determinata quanto al suo contenuto: se così non fosse, sarebbe prospettabile una grave violazione dei più elementari canoni in

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

materia di organizzazione amministrativa.

Sulla base di quanto sin qui dedotto, si può affermare che il fascicolo personale del dipendente è un mero contenitore di documenti da considerare “amministrativi”, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90, documenti che già solo per essere ivi contenuti sono da considerare individuabili, con la conseguenza che l’amministrazione dovrà consentire al ricorrente la consultazione diretta dello stesso fascicolo e l’eventuale estrazione di copia di tutti i documenti ivi contenuti.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Scuola di specializzazione per le professioni legali – Università degli studi di Roma “La Sapienza”**Fatto**

Il sig. ha conseguito in data 4 luglio u.s. il diploma di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza. Il 29 luglio successivo ha presentato richiesta di accesso alla scheda di valutazione contenente i giudizi espressi da ciascun commissario relativa alla propria persona ed agli altri partecipanti al corso ammessi all'esame finale. L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente il 7 ottobre u.s. e relativa a precedente gravame dello stesso ricorrente, precisava di aver soddisfatto l'accesso con riferimento al giudizio finale espresso nei confronti del ricorrente medesimo e negandolo per gli altri documenti (giudizi espressi nei confronti degli altri partecipanti al corso) in quanto per essi non sussisterebbe interesse qualificato all'ostensione.

Contro tale diniego il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 26 settembre (pervenuto il 7 ottobre 2008), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la cessazione della materia del contendere con riferimento alla scheda di valutazione finale del ricorrente che sarebbe stata esibita all'odierno ricorrente. Quanto agli altri documenti la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati individuabili dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso (come dimostra l'allegazione dell'elenco dei candidati ammessi all'esame finale da parte dello stesso ricorrente) ai quali il ricorso doveva essere notificato a cura del dott. secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b).

Non avendo assolto l'incombente il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile con riferimento alle schede di valutazione degli altri partecipanti al corso di specializzazione. Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla scheda di valutazione concernente il ricorrente.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Autorità portuale di Civitavecchia – Ufficio del Personale**Fatto**

Il Sig., in data 2 agosto 2008, ha presentato richiesta di accesso tesa all'acquisizione di copia dei seguenti documenti: 1) accordo sottoscritto dall'amministrazione resistente e le organizzazioni sindacali in data 30 marzo 2006; 2) delibera n. 65 del 15 settembre 2005 con la quale è stata assunta a tempo determinato l'arch., con relativo contratto di lavoro stipulato ed eventuali rinnovi; 3) contratto stipulato dall'arch. a seguito della delibera di assunzione n. 7/2006.

L'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti viene esplicitato dal ricorrente in considerazione della sua posizione di aspirante funzionario (area demanio) venutasi a determinare come conseguenza delle dimissioni del funzionario che in precedenza ricopriva tale posto e in virtù del fatto che il ricorrente si era classificato secondo, dunque immediatamente dietro al funzionario dimissionario, all'esito del concorso per la copertura dell'ufficio in questione. L'amministrazione, a dire del ricorrente, provvedeva alla copertura del posto vacante non assegnandolo al sig., bensì tramite personale altro (arch.), non assunto per concorso.

L'amministrazione, con provvedimento datato 8 settembre 2008, ha negato l'accesso, ritenendo che i documenti oggetto dell'istanza non avessero alcuna utilità per l'odierno ricorrente e che comunque sarebbero sottratti all'accesso a tutela della riservatezza della controinteressata. Contro tale diniego il sig. ha presentato ricorso alla scrivente in data 30 settembre u.s. (pervenuto il 7 ottobre). Il ricorrente ha notificato il gravame alla controinteressata.

Diritto

La scrivente Commissione rileva la fondatezza del gravame presentato dal In particolare, la circostanza che l'odierno ricorrente abbia preso parte alla selezione conclusasi con la nomina della controinteressata arch., fa sì che il richiedente sia titolare di un'aspettativa giuridicamente qualificata e dunque sia legittimato al chiesto accesso. Ciò al fine di comprendere l'iter che ha portato l'amministrazione a non avvalersi della facoltà di scorrimento della graduatoria ma, al contrario, ricorrendo alla chiamata di personale non selezionato tramite concorso. Prive di pregio appaiono, pertanto, i motivi di diniego opposti dall'amministrazione e ribaditi nella memoria difensiva pervenuta lo scorso 28 ottobre. In particolare, quanto all'asserita inutilità dei documenti, si rileva che tale valutazione è sottratta all'amministrazione la quale, in definitiva, deve soltanto verificare la titolarità di situazione qualificata all'accesso da parte del richiedente, esulando dal suo giudizio valutazioni sulla utilizzabilità dei documenti ottenuti. Quanto alla tutela dei dati personali della controinteressata, si osserva che presumibilmente i documenti oggetto dell'istanza contengono dati comuni rispetto ai quali, in presenza di situazione

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

legittimante l'accesso (come nel caso di specie) ad avere prevalenza è il diritto di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale del personale**Fatto**

Il sig. riferisce di aver partecipato al Concorso Pubblico per esami bandito in data 25 novembre 2005 dal Ministero delle Comunicazioni, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area tecnica, da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di ingegnere direttore – area funzionale C, posizione economica C2.

Dopo aver preso parte alle due prove scritte previste ed aver riscontrato l'esito sfavorevole delle stesse prove con conseguente esclusione dalle successive prove orali, il sig. in data 20 giugno u.s. ha presentato istanza di accesso agli atti concorsuali. L'amministrazione, dopo pronuncia di accoglimento su precedente ricorso del, ha consentito l'accesso in data 8 settembre ad eccezione delle prove scritte degli altri due candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito. Il diniego (peraltro manifestato *per relationem*) è stato opposto in seguito all'opposizione manifestata dai controinteressati all'ostensione delle loro prove scritte.

Contro tale diniego il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 6 ottobre 2008 chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

Inoltre occorre osservare che la motivata opposizione dei controinteressati non costituisce, di per sé, motivo sufficiente a fondare un provvedimento di diniego come nel caso in esame. Al riguardo la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego o un differimento fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà del controinteressato.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Infine, la Commissione osserva che, nel caso di specie, i candidati di una procedura concorsuale pubblica non rivestono la qualifica tecnica di controinteressati. In tal senso rileva il recente orientamento secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati “...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450), orientamento che questa Commissione condivide.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Ufficio concorsi;**Fatto**

Il dott. riferisce di aver preso parte alla procedura concorsuale per esami a 8 posti di dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa indetto dall'amministrazione resistente. Non avendo superato le prove preselettive svoltesi in data 24 luglio u.s., l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di accesso in data 18 agosto chiedendo di poter accedere ad una serie di documenti e precisamente: 1) atto di nomina della commissione esaminatrice; 2) verbali, completi di allegati, redatti dalla commissione esaminatrice durante la procedura concorsuale; 3) l'elaborato della propria prova preselettiva con relativi allegati; 4) i questionari e le relative risposte corrette degli altri candidati; 5) ogni corrispondenza a qualsiasi titolo intervenuta tra la commissione e l'amministrazione; 6) ogni atto correlato con l'eventuale affidamento a terzi di attività comunque correlate con lo svolgimento della prova preselettiva compresi quelli relativi sia alle selezioni del soggetto affidatario, sia quelli inerenti alla predisposizione ed allo svolgimento della suddetta prova; 7) ogni altro atto presupposto o comunque correlato agli atti richiesti.

L'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta, se non oralmente comunicando all'odierno ricorrente il diniego all'accesso del dott., eccezion fatta per gli elaborati preselettivi svolti dallo stesso. Contro tale parziale diniego l'..... ha presentato in data 10 ottobre u.s. ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 20 ottobre l'..... ha inviato alla Commissione copia di una diffida rivolta all'amministrazione tesa ad ottenere i dati dei controinteressati.

Diritto

Il ricorso è in parte fondato.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ad alcuni dei documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo. Pertanto, sicuramente l'odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti nell'istanza del 18 agosto anche con riferimento ai documenti "correlati" più volte citati nell'istanza stessa. A tale ultimo riguardo, cioè sull'accessibilità dei documenti collegati a quelli oggetto principale dell'istanza, rileva una recente pronuncia del giudice amministrativo di prime cure (Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 26 giugno 2008, n. 1679), secondo cui: "Una volta che un ufficio della P.A., a fronte di una domanda di accesso, non abbia apposto l'esistenza di ragioni che attengano alla necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni che giustifichino il

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

differimento, lo stesso ufficio ha l'obbligo di soddisfare la richiesta del richiedente nella sua interezza consentendo l'accesso non solo agli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza di tutta la documentazione utilizzata per l'adozione dell'atto finale del procedimento”.

Anche l'eventuale coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento contenzioso aperto a seguito della presentazione del gravame alla scrivente Commissione, appare superato dal recente orientamento secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati “...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Quanto, tuttavia, ai documenti di cui ai punti 5 e 6 delle premesse in fatto, si rileva che rispetto ad essi la richiesta dell'istante si palesa generica e tendente ad un controllo generico sull'operato dell'amministrazione come tale vietato dall'art. 24, comma 3, l. n. 241/90. Rispetto ad essi, quindi, il ricorso è respinto.

PQM

La Commissione, con riferimento ai documenti di cui ai punti 1-4 e 7, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. La Commissione respinge il ricorso con riferimento ai documenti di cui ai punti 5 e 6 delle premesse in fatto.